



M. 13/2011 e.P.  
M. 1926 Com.

TRIBUNALE DI PRATO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dr. F. A. Genovese                      Presidente

Dr.ssa M. N. Legnaioli                Giudice

Dr.ssa M. Acerbi                        Giudice rel.

Il ricorso depositato in data 9.6.2011 da G. S. n. c. di G. S. S. r. l. & C. in persona dell'amministratore, G. S. S. r. l. in liquidazione e, per essa, dal liquidatore, Sig. S. G. con sede in R. Via G. N. n. frazione B. e dai soci illimitatamente responsabili (G. S. S. r. l. in liquidazione, L. G. M. S. r. l. in liquidazione, G. S. r. l. in liquidazione, A. G. G. S. r. l. in liquidazione) e da L. G. di S. S. r. l. quale assuntore, per l'ammissione delle predette società alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l. f.;

lette altresì le integrazioni scritte ex art. 162 l. f. depositate in data 5.8.2011;

rilevato che la proposta ha ad oggetto un concordato preventivo in continuità il cui adempimento viene garantito da un assuntore e sorretto da un investitore ed il cui piano prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, del professionista ex artt. 160 e 161 l. f., delle spese di ammissione alla procedura e dei creditori privilegiati ed ipotecari non inseriti in alcuna classe; il pagamento dei creditori collocati nella classi n. 1 e n. 2 con una percentuale pari rispettivamente all'1% ed al 10%, nonché nessuna forma di soddisfazione per i creditori postergati collocati nella classe n. 3;

rilevato altresì che detta proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi ed, in particolare, una prima classe nella quale sono stati inseriti i creditori privilegiati ex artt. 2752, 2753 e 2754 c. c. oltre ai chirografi Enti /Erario per un complessivo ammontare di € 5.673.379; una seconda classe nella quale sono stati collocati i creditori privilegiati ex artt. 2751 bis n. 2, n. 5 e n. 5 ter c. c. delle società G S. n. c., A G G S. r. l. in liquidazione e G S S. r. l. in liquidazione, i creditori privilegiati ex artt. 2751 bis n. 4, n. 5 e n. 5 ter della società I G M S. r. l. in liquidazione, nonché i creditori chirografari banche, fornitori e diversi per un complessivo ammontare di € 24.632.654; infine una terza classe comprendente i finanziamenti soci, ossia creditori postergati, pari ad € 1.816.363,02;

rilevato altresì che, quanto ai tempi di soddisfazione dei creditori, il piano concordatario prevede l'effettuazione dei pagamenti entro 150 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, previo accertamento con gli organi della procedura dell'esatto ammontare dovuto a tutti i creditori;

verificato anzitutto che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 161 l. f. ed in particolare la relazione del professionista che ha attestato in dettaglio e con adeguata motivazione la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

valutata inoltre la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi di creditori previste dal piano concordatario;

ritenuto in particolare che le tre classi individuate nella proposta soddisfino entrambi i criteri previsti dall'art. 160, comma 1, lett. c), l. f., concretizzando una suddivisione dei creditori secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

ritenuta più specificatamente la corretta formazione della classe n. 1 nella quale l'omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici dei creditori in essa riuniti

pare soddisfatta sotto il profilo dell'oggetto del credito, per essere i predetti creditori tutti creditori erariali:

ritenuto altresì che, anche alla luce dei successivi chiarimenti forniti dalle proponenti su richiesta del Tribunale, la seconda classe parimenti soddisfi i predetti criteri di formazione previsti dalla legge atteso che l'omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici che caratterizza i creditori riuniti in tale classe (creditori privilegiati non capienti di tutte le società conferenti, ad eccezione di quelli soddisfatti

integralmente e tutti i creditori chirografari delle società) ben può essere riferita non tanto e non solo alla natura ed all'oggetto del credito, quanto piuttosto anche ad altre peculiarità concernenti, nel caso, l'aspetto satisfattivo, trattandosi invero di creditori che, all'esito delle eventuali ed alternative procedure fallimentari per ogni singola società, non potrebbero ottenere alcun ristoro;

ritenuto pertanto che, posta la degradabilità della posizione giuridica del creditore a fronte di diseguali prospettive di ripartizione, sussiste nel caso unicità di interesse in capo ai creditori iscritti nella classe n. 2 rappresentato dal maggior grado di soddisfazione possibile e dalla convenienza che la proposta concordataria è in grado di garantire loro in alternativa all'ipotesi di una procedura fallimentare alla quale ogni società proponente dovesse singolarmente essere ammessa;

ritenuto infine che anche la terza ed ultima classe soddisfi i criteri di formazione sopra richiamati atteso che la stessa, comprendendo i finanziamenti soci, riunisce in sé tutti creditori postergati che, anche sotto il profilo del trattamento, risultano caratterizzati dalla comune mancata soddisfazione;

ritenuto pertanto che la proposta sia complessivamente ammissibile, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 160 e 161 l. f., considerato che – una volta effettuate la

verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata, della razionalità, affidabilità ed idoneità informativa della relazione del professionista, nonché, come nel caso, la valutazione dei criteri di formazione delle classi, ove previste – *“in sede di ammissione alla procedura il Tribunale non è tenuto ad accertare la fattibilità del piano, sia pure attraverso un controllo della regolarità e completezza dei dati aziendali esposti ed attraverso una puntuale verifica dell'iter logico attraverso il quale il professionista attestatore giunge ad affermare la fattibilità del piano”* (in tal senso, Cass. Civ. Sez. I, 25.10.2010, n. 21860);

ritenuto infine che la situazione di illiquidità nella quale risultano trovarsi i soggetti proponenti consenta, in accoglimento dell'istanza dagli stessi espressamente avanzata, di contenere il deposito previsto dall'art. 163, comma 2, n. 4, l. f., nella misura minima del 20% dell'importo delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

#### DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di G. S. n. c. di G. S. r. l. & C. con sede in P., Via G. N. n. dei soci illimitatamente responsabili G. S. r. l. in liquidazione, I. G. M. S. r. l. in liquidazione, G. S. r. l. in liquidazione ed A. G. S. r. l. in liquidazione.

#### DELEGA

alla procedura il giudice Dr.ssa Marinella Acerbi e nomina commissari giudiziali il Dott. Fabrizio Franchi e la Dott.ssa Laura Germinara,

#### ORDINA

la convocazione di tutti i creditori con lettera raccomandata per l'udienza del  
10.11.2011, ore 10,30, con termine fino al 3.<sup>rd</sup> 2011 per le comunicazioni,

STABILISCE

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte  
della ricorrente della somma di € 140.000,00 (pari al 20% delle spese ritenute necessarie  
per l'intera procedura), mediante apertura di apposito c/c vincolato presso Banca  
Etruria, filiale di Prato, con esplicito avvertimento che, in mancanza, i commissari  
giudiziali provvederanno ai sensi dell'art. 173 comma primo.

Prato, 21.9.2011

Il Giudice relatore

*Mauro Andreoli*

Il Presidente

*Stefano Nelli*

Il Funzionario Giudiziario  
Pozzesi Anna

*[Signature]*



IL CASO it